

Esente dal bollo ai
sensi dell'art.17 del
D.Lvo n. 460 del
4.12.1997

Rep. n. . del

(REG. CASO D'USO)

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO E LA

BIENNESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, AI SENSI

DELL'ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8/11/1991, N. 381 PER LO

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADE, TAGLIO

ERBA, CURA DEL VERDE PUBBLICO E PICCOLE MANUTENZIONI AL

PATRIMONIO COMUNALE.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno del mese di

..... in SAVIORE DELL'ADAMELLO presso la sede municipale

Tra

il **Comune di SAVIORE DELL'ADAMELLO** con sede in Via San Marco

n.19, 25040 Saviole dell'Adamello (BS) C.F.: 00951760172, P.IVA:

00590990982, rappresentata ai sensi degli artt. 107 e seguenti del D.Lgs.

267/2000 dal dott. Scelli Paolo nato a San Pio Delle Camere (AQ) il

26/01/1964 – Codice Fiscale SCLPLA64A26I121G, domiciliato ai fini del

presente presso la sede dell'Ente, e che agisce nella qualità di Responsabile

del Servizio, come tale individuato e nominato con Decreto Sindacale n. 5

del 01/07/2021, il quale dichiara di agire in quest'atto esclusivamente in

nome, conto ed interesse del COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO Cod.

Fisc. 00951760172, in seguito denominato semplicemente "Comune"

e

la "BIENNESE Società Cooperativa Sociale Onlus" che di seguito per brevità

verrà chiamata "BIENNESE", con sede in Via Prati n. 47 a BIENNO (BS)

P.IVA 00616020988 e C.F. 01271510172 – REA Brescia n. 254696, iscritta

nella sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali in data 22/11/1993, iscritta al n. A132225 nell'Albo delle Società Cooperative in data 10/03/2005, qui rappresentata da GIOVANNI BORONCINI nato a BIENNO (BS) il 19/10/1944 e residente a BIENNO (BS) in via L. ERCOLI N. 50 codice fiscale BRNGNN44R19A861O presidente legale rappresentante abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. del è stato aggiudicato definitivamente, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, l'appalto del servizio di spazzamento strade, taglio erba, cura del verde pubblico e piccole manutenzioni al patrimonio comunale per un periodo di 20 settimane (c.a. dal 06.06.2022 al 22.10.2022), per un importo netto da contratto pari a € 14.290,64 i.v.a. inclusa, alla cooperativa sociale "BIENNESE Società Cooperativa Sociale Onlus";
- con determinazione di cui sopra è stata altresì disposta la consegna anticipata del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula della scrittura privata;
- con nota prot. n. in data, tramite PEC, è stata comunicata, all'aggiudicatario, l'aggiudicazione definitiva, in ottemperanza dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i;
- la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecniche professionali è stata conclusa con esito positivo mediante la presentazione della documentazione di che trattasi tramite procedura telematica Aria-Sintel n.;

	- che è stata acquisita, in luogo della comunicazione antimafia, la	
	dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza,	
	sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011,	
	sottoscritta dal legale rappresentante mediante la presentazione della	
	documentazione di che trattasi tramite procedura telematica Aria-Sintel	
	n.;	
	- la normativa di cui alla legge 08/11/1991, n.381 ed alla Legge Regionale	
	06/11/2015, n. 36, consente ai Comuni di affidare lo svolgimento di	
	servizi o attività manutentive direttamente a Cooperative sociali di tipo	
	"B"(anche derogando alla disciplina generale in materia di contratti	
	della pubblica amministrazione) mediante la stipula di apposite	
	convenzioni;	
	- la "BIENNESE" in data 22/11/1993 ha conseguito l'iscrizione, al n.	
	A132225 nella sezione "B" dell'apposito Albo Regionale, tutt'oggi	
	confermata;	
	- la "BIENNESE" è dotata di adeguata organizzazione aziendale e di	
	attrezzature tecniche sufficienti per assicurare lo svolgimento dei servizi	
	comunali oggetto della presente;	
	- con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione, il "Comune" e	
	la "BIENNESE" si pongono l'obiettivo di contribuire direttamente alla	
	creazione di opportunità lavorative per le anzidette persone	
	svantaggiate;	
	- per il perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate, la "BIENNESE" svolge le attività	
	dettagliatamente elencate nell'art. 4 dello Statuto che si intende qui	

	richiamato;	
	Richiamati gli articoli 1, 2, 4, 5, e 9 della legge 381/1991 e la legge Regionale della Lombardia 06/11/2015, n. 36: <i>"nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della l.r. 18/11/2003, n.21"</i> ;	
	tra le parti come sopra costituite	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 –Premesse	
	Le premesse formano parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione, hanno natura di patto e funzione interpretativa.	
	Articolo 2 - Oggetto e Durata della Convenzione	
	La presente convenzione, che ha valore di contratto, disciplina i servizi di spazzamento strade, taglio erba e cura del verde pubblico in generale, piccole manutenzioni al patrimonio comunale, per l'anno 2022 (20 settimane).	
	Articolo 3 – Determinazione del Corrispettivo e modalità di pagamento.	
	Per lo svolgimento dei servizi il corrispettivo preventivato annuo è di € 14.290,64 (quattordicimiladuecentonovanta/64) – iva inclusa - importo che verrà impegnato, fissando modalità e tempi con determinazione del Responsabile del Servizio.	
	Al fine di assicurare a "BIENNESE" un flusso di risorse sufficienti per il pagamento delle retribuzioni del personale impegnato nei servizi, le fatture, previa acquisizione della relazione riassuntiva degli interventi eseguiti nel periodo fatturato dalla "BIENNESE" da parte del Responsabile del Servizio,	
	4	

verrà pagata entro i 30gg successivi al suo ricevimento.

Il pagamento delle fatture è subordinato altresì alla verifica della regolarità della ditta aggiudicataria del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (art. 5, comma 2°, legge 25/01/1994 n. 82) – D.U.R.C.

Articolo 4: Ritardi nel Pagamento.

Per i ritardi nei pagamenti che superino i 30 giorni rispetto alle date prestabilite (sempre che tali ritardi non siano dovuti a formali contestazioni avanzate dal Responsabile del Servizio e/o procedimento circa la corretta esecuzione del servizio) il "Comune" si impegna a riconoscere alla "BIENNESE" gli interessi di legge, salva la facoltà della risoluzione anticipata della convenzione di cui al successivo articolo 8.

Articolo 5: Obblighi di Esecuzione e Modalità Organizzative:

"BIENNESE" si impegna:

- a) ad **organizzare** l'attività lavorativa, in forma autonoma, impiegando in essa anche persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
- b) ad **impegnare** per l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività.
- c) a **nominare**, quale Responsabile dello svolgimento delle attività, la Sig.ra LUCIA BORONCINI e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, la Sig.ra LUCIA BORONCINI;

"BIENNESE" si impegna a comunicare al "Comune" entro 30 giorni l'eventuale sostituzione degli anzidetti referenti;

	d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art.2 della Legge 381/91;	
	e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori subordinati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;	
	f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite, le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale del Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;	
	g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (corsi per la sicurezza, visite mediche, uso dei dispositivi di sicurezza);	
	h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;	
	i) a dotarsi di apposita polizza assicurativa contro terzi per danni a persone e cose arrecati durante il servizio per un importo a garanzia di	

€ 1.500.000.

j) a gestire i propri dipendenti in forma autonoma, facendo eseguire il servizio di pulizia rispettando le esigenze e le priorità impartite dall'ente;

k) a **trattare** con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

l) a **seguire** e **rispettare** le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo che saranno dettati dal Responsabile del Servizio e/o procedimento;

Articolo 6 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Il referente designato dalla "BIENNESE" ed un rappresentante del "Comune" predisporranno, con la collaborazione dei Servizi Sociali dell'Azienda Territoriale dei Servizi alla Persona Unione dei Comuni, predisporranno qualora necessario, un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate inserite nel processo produttivo di cui alla presente convenzione.

Per ogni singolo soggetto inserito al lavoro verrà predisposto il progetto personalizzato previsto dalla legge 381/1991 e dal C.C.N.L.. Detto progetto sarà inviato alla Commissione Paritetica Provinciale di controllo e dovrà necessariamente indicare:

- la durata presumibile dell'inserimento;
- la periodicità dei momenti di verifica;
- l'importo della retribuzione che sarà soggetta a verifica trimestrale.

Articolo 7 – Verifiche periodiche e controlli

	Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il	
	"Comune" potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta	
	utilizzo delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti	
	attraverso contatti diretti con la struttura della "BIENNESE" e con i	
	lavoratori svantaggiati.	
	Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni,	
	trasmesse anche alla "BIENNESE".	
	Il referente del "Comune" incaricato del controllo e della vigilanza rispetto	
	all'attuazione dei contenuti della convenzione è il Sig.....;	
	Il "Comune" comunica alla "BIENNESE" l'eventuale sostituzione del predetto	
	referente entro 30 gg. dalla data di adozione del relativo provvedimento.	
	Articolo 8 – Risoluzione anticipata della Convenzione	
	La presente Convenzione può essere risolta dei due contraenti nei casi di	
	mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a;	
	- grave inadempimento della "BIENNESE" in ordine allo svolgimento delle	
	prestazioni oggetto della Convenzione;	
	- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del "Comune" per oltre	
	tre mesi dalle scadenze indicate nel precedente l'articolo 3;	
	- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite	
	superiore al 20% rispetto a quello previsto.	
	È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della "BIENNESE"	
	dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, fatta salva la volontà da parte	
	del "Comune", sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la	
	Convenzione sino alla sua naturale scadenza.	
	La presente Convenzione può essere risolta di diritto dal "Comune" nel caso	

di reiterate inadempienze circa la corretta esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi oggetto della convenzione. L'esercizio di tale facoltà viene determinata dal Responsabile del Servizio del "Comune" con le seguenti modalità: le contestazioni dell'inadempimento devono essere fatte per iscritto ad assegnato un termine di esecuzione che non può essere inferiore a giorni due. Trascorso il termine senza che sia intervenuto l'adempimento il "Comune" provvede all'esecuzione in via sostitutiva con addebito delle spese sostenute e decurtazione sulle somme maturate dalla "BIENNESE". Dopo che si siano registrati tre addebiti di inadempimento è in facoltà del Responsabile del Servizio dichiarare la risoluzione anticipata con contestuale liquidazione delle prestazioni parziali già eseguite dalla "BIENNESE".

Articolo 9 – Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le decisioni del Collegio sono definite salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

Articolo 10. "Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria"

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",

l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a

qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto

degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto

compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente

contratto sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con

o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario

agli adempimenti relativi al contratto. ("Tutela privacy"). Il Titolare del

trattamento dei dati è il Comune di Savio dell'Adamello, nella persona del

Sindaco pro tempore.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la "BIENNESE"

SIG. GIOVANNI BORONCINI (presidente)

Per il "Comune"

dott. Scelli Paolo